



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”, di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;

**VISTO** in particolare l’art. 116, comma 3, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che la patente di guida della categoria AM abilita alla guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, nonché il comma 4, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire, tra l’altro, la patente speciale, della categoria AM;

**VISTO** l’art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione Europea;

**VISTO** altresì l’articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi dell’allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011, e che i requisiti per il conseguimento della patente di categoria AM sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** l’articolo 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;

**VISTO** l’articolo 2, comma 1-quater, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano - tra l’altro - disciplinate le modalità di rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992;

**VISTI** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 marzo 2011, recante “Disciplina di rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalità”, ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 23 marzo 2011, recante “Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore”, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre

2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**RITENUTA** la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire la patente di guida di categoria AM;

**CONSIDERATO** che l'articolo 116, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, come applicabile dal 19 gennaio 2013, sopprime le disposizioni relative al certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, di cui all'articolo 115, commi da 1 bis ad 1-quinquies, ed 11-bis;

**CONSIDERATO** pertanto che dalla predetta data non saranno più applicabili le disposizioni di cui ai predetti decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1 marzo 2011 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 marzo 2011;

**RITENUTO** infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria AM, dei procedimenti amministrativi avviati, con riferimento ad un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, ai sensi dei predetti commi dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e dei predetti decreti ministeriali;

## DECRETA

### ART. 1

*(Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM)*

1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti:
  - a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
  - b) segnali di divieto;
  - c) segnali di obbligo;
  - d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
  - e) norme sulla precedenza;
  - f) norme di comportamento;
  - g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
  - h) fermata, sosta e definizioni stradali;
  - i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
  - l) elementi del ciclomotore e loro uso;
  - m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
  - n) valore e necessità della regola;
  - o) rispetto della vita e comportamento solidale;
  - p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;
  - q) rispetto dell'ambiente;
  - r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato 1.
2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui all'allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venticinque minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.

## **Art. 2**

*(Esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di categoria AM)*

1. Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, in particolare si applicano:
  - a) le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente. Si applica la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, quale prevista dall'articolo 2, comma 1-quater, della legge n. 10 del 2011;
  - b) le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su ciclomotori a due ruote ed in ogni caso in cui il veicolo non sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente.

## **Art. 3**

*(Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM)*

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 2 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.
2. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 3, e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinata la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri diversi da quelli di cui al comma 2.

## **Art. 4**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari utili per l'esame informatizzato, di cui all'art. 1, comma 2, la prova di verifica delle cognizioni si svolge sulla base di questionari estratti da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di dieci domande, per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere: tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera “V” o “F”, a seconda che consideri la stessa rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

2. L'ideoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013 per il rilascio di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. Conseguentemente, alla data del 19 gennaio 2013 alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, previste dall'articolo 2, comma 1-quater, della legge n. 10 del 2011, e rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 marzo 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, fermo restando la possibilità di sostenere al massimo due volte la predetta prova entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli attestati di frequenza già rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, scadono di validità.

## **Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013. Dalla stessa data sono abrogati il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 marzo 2011, recante “*Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalità*”, ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, recante “*Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore*”.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10.12.2012

f.to IL VICE MINISTRO

*(pubblicato nella G.U. n. 9 dell'11.1.2013)*

**POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA  
NELLA CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORE**

(Art. 1, co. 1, lett. r))

- Circolazione su strada con binari tranviari a raso;
- variazione delle condizioni ambientali:
  - Improvviso temporale su strada extraurbana (la condizione su strada extraurbana può essere molto diversa da una strada urbana in relazione alla possibilità di fermarsi e trovare ricovero)
  - Presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva
  
- variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali;
- anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore;
- frenata su pavimentazione a bassa aderenza;
- frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza
- circolazione su strada dissestata;
- circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.

**PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA  
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA AM  
SVOLTA CON CICLOMOTORI A DUE RUOTE  
(Art. 3, comma 1)**

**PRIMA FASE** (in aree appositamente attrezzate)

**1 SLALOM**

**1.1. Preparazione della prova**

Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m l'uno dall'altro.

**1.2 Svolgimento della prova**

Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.

**1.3 Penalizzazioni**

- a) Abbattere uno o più coni;
- b) Saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
- c) Allontanarsi eccessivamente dai coni;
- d) Mettere un piede a terra;
- e) Impiegare un tempo eccessivo;
- f) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

**2 OTTO**

**2.1 Preparazione della prova**

Disporre due coni alla distanza di 8 m.

Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m, altri 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.

**2.2 Svolgimento della prova**

Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.

**2.3 Penalizzazioni**

- a) Abbattere uno o più coni;
- b) Disegnare un otto irregolare;
- c) Mettere un piede a terra;

- d) Impiegare un tempo eccessivo;
- e) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

### **3 PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO**

#### **3.1 Preparazione della prova**

Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm.

#### **3.2 Svolgimento della prova**

Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.

#### **3.3 Penalizzazioni**

- a) Abbattere uno o più coni;
- b) Mettere un piede a terra.

### **4 FRENATURA**

#### **4.1 Preparazione della prova**

Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai 2 coni.

Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.

#### **4.2 Svolgimento della prova**

Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

#### **4.3 Penalizzazioni**

- a) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
- b) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
- c) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

### **SECONDA FASE**

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

**PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA  
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA AM  
SVOLTA CON CICLOMOTORI A TRE RUOTE, CON QUADRICICLI LEGGERI  
DOTATI DI RETROMARCIA**

(Art. 3, comma 2)

**1. PREPARAZIONE DEL VEICOLO:**

- a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regolazione degli specchietti retrovisori;
- c) uso della cintura di sicurezza.

**2. MANOVRE DI BASE:**

- a) accensione del motore;
- b) innesto della marcia (se presente);
- c) partenza;
- d) accelerazione/decelerazione del veicolo.

**3. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA**

Lunghezza area di manovra: 18 mt (13 + 5);

Larghezza area manovra: 11 mt;


Preparazione della prova come da fig. 1.

**Svolgimento della prova**

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all'altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell'area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all'ultimo cono.



**Fig. 1**



#### **4. PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO**

Lunghezza area di manovra: 18/19 metri


Larghezza area di manovra: 12 metri

Preparazione della prova come da fig. 2

##### Svolgimento della prova

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all'interno dell'area di sosta delimitata da quattro cono; inserisce successivamente la retro marcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore.

**Fig. 2**



## **5. FRENATA DI PRECISIONE**

Lunghezza area di manovra: circa 20 metri

Larghezza area di manovra: 3 metri

Preparazione della prova come da fig. 3


### Svolgimento della prova

Il candidato parte all'altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.

### Penalizzazione :

Arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.

**Fig. 3**



**SECONDA FASE**

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico.